

PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento 'ACRED750' del 30/03/2020

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI MARZO 2020

1.1) AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO (005)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità **Una-tantum** prevista nell'accordo di rinnovo del 24/07/2019 sottoscritto da Fiavet (Confcommercio), a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all'eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che il valore dell'Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore '1' nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731).

1.2) Ccni AGENZIE MARITTIME (006)

Dal mese di marzo 2020 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 14/12/2017. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1006** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2017 Acred675.

1.3) Ccni AUTORIMESSE E AUTONOLEGGI (017)

Dal mese di marzo 2020 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 23/10/2019. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1017** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2019 Acred736.

1.4) Ccni EDILIZIA ARTIGIANATO (036)

Dal mese di marzo 2020 decorre l'aumento dovuto al fondo di previdenza complementare Fondapi. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella 17336 'Edilizia artigianato – contributi di previdenza complementare' ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2020 Acred749.

Su richiesta, è stata inserita la nuova tabella **17238**, relativa all'imponibile "convenzionale" da considerare per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Pavia (settore artigianato).

Ricordiamo che, per calcolare i contributi Cassa Edile rispetto ad un imponibile convenzionale, occorre agganciare la corrispondente tabella a livello di ditta, selezionandola dall'elenco al punto 3 (Previdenza Integrativa).

1.5) Ccni GRAFICI INDUSTRIA (043)

Sulla base della comunicazione del 26/02/2020, la contribuzione al fondo assistenza sanitaria integrativa è stata riportata totalmente a carico del datore di lavoro, annullando quanto stabilito dal precedente accordo del 11/07/2019. Ricordiamo che quest'ultimo accordo aveva invece previsto una ripartizione tra ditta e dipendente: tale ripartizione era stata rilasciata con l'aggiornamento di gennaio 2020 Acred743.

Di conseguenza, dal mese di marzo 2020 la voce **578**, corrispondente alla quota a carico dell'azienda, è stata riportata al valore di E. 10,00 mensili, mentre la voce 57G, corrispondente alla quota a carico del dipendente, è stata annullata.

1.6) Ccni CALZATURE INDUSTRIA (054)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 27/04/2017.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

Precisiamo che, dall'anno 2020, l'importo previsto contrattualmente è pari ad E. 300,00.

1.7) Ccni TESSILI INDUSTRIA (055)

Sulla base dell'accordo di rinnovo contrattuale del 02/08/2019, sono state aggiornate le tabelle retributive **1055** (tessili industria), **1555** (aziende terziste del Mezzogiorno), **1655** (settore tessili vari), con decorrenza **marzo 2020**.

1.8) Ccni COOPERATIVE DI CONSUMO (082)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 19/02/2019, a copertura del periodo da gennaio 2017 a gennaio 2019.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre alle percentuali di part-time o di apprendistato, verificando la situazione di ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **040**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.9) Ccni NETTEZZA URBANA (089)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 6/12/2016.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l'aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.

1.10) Ccni CINEMATOGRAFI (110)

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632, è stata rilasciata la gestione del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, tramite la voce 578. Segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, la voce 578 veniva elaborata automaticamente; a partire dal mese di marzo 2020, la voce 578 deve essere invece abilitata, indicandola sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (come avviene per la generalità dei contratti).

2) VARIAZIONI EMERGENZA COVID-19

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione delle nuove gestioni previste per l'emergenza dovuta all'epidemia del Covid-19. Facciamo presente che una parte delle nuove gestioni non è stata ancora disciplinata tramite le necessarie circolari degli enti di competenza (principalmente Inps e Agenzia delle Entrate), di conseguenza le modalità di gestione potrebbero cambiare in seguito alla pubblicazione delle relative disposizioni.

Precisiamo, inoltre, che alcune delle gestioni di seguito descritte non sono strettamente legate all'emergenza Covid-19, quindi potranno essere utilizzate anche in altri contesti.

2.1) LAVORO IN SMART-WORKING

Sono state predisposte due nuove voci per l'indicazione del lavoro svolto da remoto (senza presenza in azienda).

Le nuove voci possono essere inserite sulle Variazioni Mensili, indicando il giorno iniziale e finale (in caso di giornate consecutive interamente svolte da remoto) oppure indicando le ore di lavoro da remoto relative a singoli giorni.

A tale scopo, è possibile utilizzare la voce **21S** o, in alternativa, la voce **2AS**: la prima viene riportata nella sezione presenze del LUL (su una colonna aggiuntiva), mentre la seconda non viene riportata nella sezione presenze.

Entrambe le voci non figurano sulla stampa del cedolino e non producono alcun effetto sulle ore o sui giorni lavorati riportati sul cedolino o sulle ore lavorate ordinarie riportate nella sezione presenze. La descrizione di entrambe le voci è "Lavoro in smart-working" (personalizzabile per la voce 21S relativamente alla sezione presenze).

Precisiamo che, a quanto ci risulta, non esistono disposizioni in merito all'indicazione del lavoro in smart-working sul LUL, sia per quanto riguarda la sezione paga (cedolino) che la sezione presenze..

Le voci 21S / 2AS si trovano al nuovo punto 1.1.2 ('Lavoro in smart-working') nell'elenco delle Variazioni Mensili.

Su entrambe le voci, indicando il giorno iniziale e finale, vengono riportate le ore lavorate ordinarie nel campo Quantità, i giorni lavorati nel campo Importo Unitario ed i giorni di calendario nel campo Importo Totale.

Nel caso in cui il lavoro da remoto non interessi l'intera giornata, è possibile inserire la voce 21S / 2AS sulla finestra 'Orario singola voce' ('Inserimento voce non prevista in elenco' -> selezionare la voce e premere Lettura).

I giorni interamente lavorati in smart-working vengono decurtati dal premio per lavoro in sede (vedere punto 2.6), previsto dall'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020.

2.2) QUARANTENA EQUIPARATA A MALATTIA

Il decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, all'articolo 26, ha previsto che il periodo di quarantena dovuta al Covid-19 sia equiparato alla malattia "*ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento*" e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, in presenza di disabilità gravi o condizioni di rischio (immunodepressione, terapie salvavita, ecc.) il periodo di assenza viene invece equiparato al ricovero.

I periodi di assenza per quarantena devono essere inseriti utilizzando i normali eventi di malattia (o malattia + ricovero, nei casi previsti), ottenendo così lo stesso trattamento economico, sia per la parte a carico ditta che per quella a carico Inps.

In aggiunta al normale evento di malattia (o di malattia + ricovero, nei casi previsti), per la quarantena dovuta al Covid-19 occorre inserire uno dei seguenti eventi, selezionandoli dalla finestra 'Malattia / maternità / infortunio':

- MA 90 'Quarantena Covid-19 (+ malattia)', accodandolo all'evento di malattia: viene riportata la voce **2AA**.
- MA 91 'Quarantena Covid-19 (+ ricovero)', accodandolo all'evento di ricovero: viene riportata la voce **2AB**.

Le voci 2AA e 2AB sono riportate con l'indicazione del periodo di assenza (lo stesso della malattia o del ricovero). Nel campo Quantità della voce figurano le ore di assenza, mentre nei campi Importo Unitario e Totale figurano i giorni utili e non utili ai fini Inps (si tratta degli stessi giorni conteggiati per l'indennità di malattia)

Entrambe le voci non producono alcun effetto sull'orario lavorato e saranno utilizzate esclusivamente per distinguere i periodi di quarantena da quelli di malattia o di ricovero. Con i prossimi aggiornamenti, i periodi di quarantena saranno evidenziati sulla finestra 'Statistica eventi' del servizio Presenze e sulle relative stampe di controllo.

Dalle anticipazioni ricevute, inoltre, risulta che l'Inps prevederà una diversa modalità di indicazione dei periodi di quarantena sulla denuncia Uniemens: a tale riguardo, ovviamente, rimaniamo in attesa della disposizioni ufficiali.

Anticipiamo, quindi, che le denunce Uniemens dovranno essere rigenerate a seguito di tali disposizioni.

2.3) CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%

E' stata predisposta la gestione dei nuovi congedi parentali previsti dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 45 del 25/03/2020.

I congedi in questione spettano alle condizioni indicate nella circolare Inps e consistono in 15 giorni da usufruire in modo continuo o frazionato, ma comunque su base giornaliera (non è prevista la fruizione ad ore).

Per i suddetti congedi spetta un'indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per la maternità facoltativa (congedo parentale a giorni). Ricordiamo che il calcolo dell'indennità viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all'inizio dell'evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.

Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte tre nuove coppie di voci, riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 'Permessi e congedi indennizzati Covid-19':

- voci **1AA – 38E** : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età – primo figlio;
- voci **1AB – 38F** : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età – secondo figlio;
- voci **1AC – 38G** : congedo parentale per figli con disabilità, senza limiti di età.

Precisiamo che la prima voce di ogni coppia (1AA / 1AB / 1AC) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).

La seconda voce di ogni coppia (38E / 38F / 38G) corrisponde all'indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell'elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell'indennità spettante.

La circolare Inps n. 45/2020 ha stabilito le modalità di compilazione della denuncia Uniemens per i nuovi congedi.

Con il presente aggiornamento, le indennità relative ai suddetti congedi sono riportate nella sezione Prestazioni – Maternità della denuncia Uniemens, con i nuovi codici '**L072**' (voci 38E – 38F) e '**L073**' (voce 38G).

Con i prossimi aggiornamenti, sarà predisposta la compilazione delle sezioni Settimane e Calendario, oltre alla nuova sezione 'InfoAggCausaliContrib' prevista dalla suddetta circolare (per la quale sarà sviluppato un apposito servizio).

Di conseguenza, le denunce Uniemens dovranno essere rigenerate dopo il rilascio del relativo aggiornamento.

Nelle sezioni Calendario e 'InfoAggCausaliContrib' occorre indicare il codice fiscale del figlio per il quale è richiesto il congedo: a tale scopo, è stato modificato il servizio 'Dipendente – Detrazioni e ANF', per consentire di indicare i suddetti codici fiscali nella sezione 'Congedi Parentali', secondo i criteri già in uso per i congedi a ore.

Nel primo e secondo rigo di tale sezione, è possibile indicare il codice fiscale del primo figlio (voci 1AA – 38E) e del secondo figlio (voci 1AB – 38F) fino a 12 anni di età, per i quali si sono richiesti i congedi. Nel terzo rigo della stessa sezione è invece possibile inserire il codice fiscale del figlio con disabilità (voci 1AC – 38G) per il quale viene richiesto il relativo congedo. I codici fiscali in questione possono essere selezionati dall'elenco dei familiari.

Segnaliamo, infine, che è stata predisposta la voce **1AG**, riportata sempre al punto 1.2.8 nell'elenco delle Variazioni Mensili. Tale voce deve essere utilizzata in caso di congedo relativo a figli oltre 12 anni di età, per i quali non spetta l'indennità e la contribuzione figurativa (l'assenza in questione non sarà quindi riportata sulla denuncia Uniemens).

2.4) PROLUNGAMENTO PERMESSI L. 104/92

Sono state predisposte apposite voci per gestire i 12 giorni aggiuntivi di permesso L. 104/92, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 45 del 25/03/2020.

La fruizione di tali permessi è prevista sia su base giornaliera che su base oraria, nei mesi di marzo e aprile 2020.

Le nuove voci, da utilizzare esclusivamente per indicare i 12 giorni aggiuntivi, sono le seguenti:

- voce **18F** : per indicare i permessi aggiuntivi L. 104/92 usufruiti su base giornaliera;
- voce **18J** : per indicare i permessi aggiuntivi L. 104/92 usufruiti su base oraria.

Entrambe le voci effettuano un calcolo dell'indennità analogo a quello previsto per la preesistente voce 181.

Le corrispondenti indennità sono riportate nella sezione Prestazioni – Maternità della denuncia Uniemens, con i nuovi codici '**L074**' (voce 18F) e '**L075**' (voce 18J).

Per i suddetti permessi, la circolare Inps n. 45 ha previsto i criteri di compilazione delle sezioni Settimane e Calendario, oltre che della nuova sezione 'InfoAggCausaliContrib'. La compilazione di tali sezioni sarà predisposta con i prossimi aggiornamenti: le denunce Uniemens dovranno quindi essere rigenerate a seguito del relativo aggiornamento.

Anche per i permessi aggiuntivi L. 104/92, nelle sezioni Calendario e 'InfoAggCausaliContrib' occorre indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è richiesto il permesso. Il codice fiscale in questione deve essere indicato sul servizio 'Dipendente – Detrazioni e ANF', nel terzo rigo della sezione 'Congedi Parentali', selezionandolo dall'elenco dei familiari (oppure indicando il codice fiscale del dipendente, nel caso previsto dal comma 6 dell'art. 33 L. 104/92).

2.5) C.I.G. / F.I.S. / FONDI SOLIDARIETA' BILATERALI

Il decreto decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, negli articoli da 19 a 22, ha previsto diverse tipologie di integrazione salariale in relazione all'emergenza Covid-19. L'Inps, con la circolare n. 47 del 28/03/2020, ha fornito le prime indicazioni in merito alla gestione delle integrazioni salariali previste dal suddetto decreto.

In particolare, segnaliamo che per la CIG Ordinaria e per il FIS è prevista sia l'erogazione da parte del datore di lavoro (con conseguente conguaglio in Uniemens), sia il pagamento diretto da parte dell'Inps. Per la CIG in Deroga, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'Inps.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le seguenti voci per la gestione della CIG Ordinaria e della CIG in Deroga, in caso di pagamento diretto da parte dell'Inps (quindi senza conguaglio in Uniemens):

- **8AC** – CIG Ordinaria con pagamento diretto
- **8AD** – CIG in Deroga con pagamento diretto

Ricordiamo che, per la CIG Ordinaria, è disponibile anche la seguente voce con conguaglio in Uniemens:

- **86A** – CIG Ordinaria conguagliata su Uniemens

Per quanto riguarda il FIS, ricordiamo che erano già disponibili le seguenti voci:

- **8B0** – FIS assegno Ordinario con conguaglio in Uniemens
- **8B1** – FIS assegno Solidarietà con conguaglio in Uniemens
- **8BA** – FIS assegno Ordinario con pagamento diretto
- **8BB** – FIS assegno Solidarietà con pagamento diretto

Per i Fondi solidarietà bilaterali sono disponibili le seguenti voci (sono state aggiunte le voci che consentono l'eventuale pagamento diretto, nel caso in cui alcuni fondi adottassero tale modalità):

- **8B5** – Fondo sol. bil. assegno Ordinario con conguaglio in Uniemens
- **8B6** – Fondo sol. bil. assegno Solidarietà con conguaglio in Uniemens
- **8BC** – Fondo sol. bil. assegno Ordinario con pagamento diretto
- **8BD** – Fondo sol. bil. assegno Solidarietà con pagamento diretto

Tutte le voci sopra elencate, insieme alle voci relative ad altre tipologie di CIG (eventi atmosferici, straordinaria, ecc.) sono riportate al punto 1.2.5 'Assenze CIG / FIS' nell'elenco delle Variazioni Mensili.

Precisiamo che il periodo di assenza, sulle voci in questione, può essere inserito indicando il giorno iniziale e finale (in caso di assenza su più giornate intere consecutive), oppure indicando le ore di assenza relative ai singoli giorni, tramite la finestra 'Orario singola voce'. In caso di assenza che copre l'intera giornata, le voci con pagamento diretto sono riportate sul calendario con il codice 'AC', mentre quelle con conguaglio in Uniemens sono riportate con il codice 'CI'.

Ricordiamo che sono disponibili le seguenti voci, tramite le quali è possibile attivare la riduzione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, rispetto alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali:

- **123** – Riduzione ratei ferie / permessi: consente di attivare la riduzione del rateo di ferie e permessi, in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali;
- **473** – Recupero ratei 13° e 14° mensilità': consente di attivare la riduzione del rateo di 13° e 14° mensilità, in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali.

Nel caso in cui si intenda attivare le suddette riduzioni, occorre indicare le voci 123 e/o 473 sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente). Il criterio di calcolo adottato in presenza delle voci 123 e 473 è stato descritto dettagliatamente nell'aggiornamento di gennaio 2010 Acred390.

Per quanto riguarda la CIG in Deroga, segnaliamo che le ore di assenza vengono decurtate dall'importo dell'ANF anticipato dal datore di lavoro, in proporzione rispetto alle ore lavorabili del mese (paga mensilizzata) o al coefficiente contrattuale (paga oraria). Precisiamo che appare necessario ridurre l'ANF sulla base delle ore (anziché dei giorni) in quanto sulla domanda sul modello SR41 è prevista l'indicazione delle ore di assenza per CIG (non dei giorni).

Per decurtare dall'ANF le ore di assenza per CIG in Deroga, viene elaborata automaticamente la voce **11H**, sulla quale è riportata la somma che viene sottratta dall'importo dell'ANF (voce 125). Nel caso in cui non si intenda decurtare tale somma dall'ANF, è possibile bloccare il calcolo della voce 11H sulle Voci Fisse (anche a livello generale).

Precisiamo non viene decurtata alcuna somma in caso di quote nucleo familiare a carico ditta (QNF – voce 120).

Facciamo presente che, al momento, non sono state fornite dall'Inps le modalità di compilazione della denuncia Uniemens, per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all'emergenza Covid-19. A tale riguardo, dovremo quindi rilasciare ulteriori aggiornamenti, a seguito dei quali dovranno essere rigenerate le denunce Uniemens.

Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, sul servizio Ditta – Posizioni Inps sarà data la possibilità di identificare i ticket e le autorizzazioni relative all'emergenza Covid-19, oltre che quelle che prevedono il pagamento diretto.

Anticipiamo, inoltre, che stiamo predisponendo la generazione del file relativo al modello SR41, da utilizzare per la richiesta di erogazione della CIG in Deroga con pagamento diretto.

Segnaliamo, infine, che sul programma 'LISTACIG', aggiornato con la comunicazione del 12/03/2020, nel caso in cui venga attivata l'opzione 'Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG / FIS nel periodo', relativamente al FIS vengono adesso considerate anche le voci di assenza sopra elencate (8B0 / 8B1 / 8BA / 8BB). Niente è cambiato, comunque, riguardo alla modalità di compilazione del file relativo al FIS.

2.6) PREMIO LAVORO IN SEDE

Il decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, all'articolo 63, ha previsto l'erogazione di un premio ai lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, abbiano svolto il lavoro presso la sede dell'azienda nella quale sono occupati.

L'importo del premio deve essere *“pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”* (marzo 2020). Tale importo *“non concorre alla formazione del reddito”*.

Il premio spetta ai soli dipendenti che abbiano un reddito dell'anno precedente (2019) non superiore ad E. 40.000.

Il sostituto d'imposta deve riconoscere automaticamente il suddetto premio, erogandolo *“a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”*.

Lo stesso sostituto deve poi recuperare l'importo erogato effettuando una compensazione sul modello F24.

In merito ai criteri di calcolo del premio, non è chiaro quale siano i giorni da considerare (giorni lavorabili, giorni di calendario, ecc.). Inoltre, non è chiaro come si debbano considerare i giorni di lavoro svolti solo parzialmente in azienda (ad esempio nei casi di smart-working parziale, orario part-time, orario ridotto, ecc.).

Per quanto riguarda il sostituto d'imposta, non è chiaro se il premio debba essere riconosciuto automaticamente anche nel caso in cui il dipendente non sia stato in forza per tutto l'anno precedente. Inoltre, non è stato ancora istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare la compensazione sul modello F24.

Pur in assenza di qualsiasi indicazione al di fuori di quanto previsto dal decreto, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto la possibilità di erogare il suddetto premio sulle buste paga di marzo. Tuttavia, a causa dei numerosi dubbi che sussistono sui criteri di calcolo del premio, e tenendo conto dell'impossibilità di compensare su F24 l'importo erogato, consigliamo di non erogare il premio, laddove possibile, fino a quando non saranno pubblicate le necessarie indicazioni da parte degli enti competenti (in particolare, da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui si intenda erogare il premio senza attendere le indicazioni ufficiali, occorre inserire la voce **6BA** sulle Voci Fisse, selezionandola dall'elenco al punto 4.6 'Varie Irpef e addizionali', in corrispondenza dell'opzione 'Attiva erogazione' (viene riportato il valore '1' nel campo Importo Totale). A tale scopo, è possibile operare sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente). Precisiamo che, una volta che saranno uscite le indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, rilasceremo un apposito aggiornamento a seguito del quale NON sarà più necessario inserire la voce 6BA per erogare il premio (la voce potrà comunque essere lasciata sulle Voci Fisse, se già inserita).

La voce **6BA**, se inserita come sopra indicato, verifica che l'imponibile Irpef risultante dal conguaglio di fine anno 2019 non sia superiore ad 40.000 euro. Inoltre, verifica che il dipendente risulti in forza almeno dal 1/01/2019 (data assunzione). Se entrambe le condizioni sono verificate, viene attivata l'erogazione del premio. Nel caso in cui si desideri erogare il premio anche in assenza delle suddette condizioni, è possibile selezionare la voce 6BA in corrispondenza dell'opzione 'Forza erogazione' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità).

Quando risulta attivata l'erogazione, il premio viene determinato dalla voce **6BE**, riportata nella parte centrale del cedolino. L'importo erogato viene sommato direttamente sul netto in busta (in quanto non imponibile).

Il calcolo del premio viene effettuato considerando il rapporto tra i giorni lavorati (riportati nel campo Importo Unitario della voce 6BE) ed i giorni lavorabili (campo Quantità della stessa voce), sulla base del calendario risultante dal servizio Presenze (se necessario entrambi i termini possono essere "forzati" sulla voce 6BE). Dal numero di giorni lavorati, vengono decurtati quelli eventualmente indicati sulle voci di smart-working 21S e 2AS, descritte al punto 2.1.

Nel campo Importo Totale della voce 6BE viene riportato il valore da erogare (anch'esso può essere forzato).

In caso di erogazione del premio, sulla nota contabile viene prodotta un'apposita riga nella sezione di Dettaglio, mentre nella parte centrale il premio viene sommato al bonus fiscale L. 190/2014 (in quanto prevede lo stesso tipo di erogazione e compensazione). Come già detto, non è ancora stato istituito il tributo da utilizzare per la compensazione.

Segnaliamo che la voce 6BE viene elaborata anche in assenza dell'attivazione del premio, allo scopo di memorizzare, negli appositi campi, il numero di giorni lavorabili e lavorati relativi al mese di marzo. In tal caso, ovviamente, non viene riportata sulla stampa del cedolino o sulla nota contabile.

2.7) SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI

Il messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020 ha sostanzialmente invalidato quanto previsto dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020, precisando che sono oggetto di sospensione anche i contributi trattenuti ai dipendenti.

Al momento del presente aggiornamento, non sono state emanate altre disposizioni, da parte dell'Inps, in merito alla modalità di sospensione dei contributi in scadenza al 16 marzo e al 16 aprile, sia nei casi previsti dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, sia nei casi previsti dal precedente decreto-legge n. 9 del 02/03/2020.

In attesa delle necessarie indicazioni da parte dell'Inps, abbiamo comunque modificato il funzionamento della voce **58A**, relativa alla sospensione dei contributi a carico del dipendente: con effetto dal mese di febbraio 2020, impostando la voce 58A sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello), si ottiene la sospensione del versamento dei contributi a carico del dipendente, effettuando comunque la trattenuta degli stessi contributi in busta paga. Nel caso in cui si intenda sospendere anche la trattenuta in busta paga, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della stessa voce. Segnaliamo che, al momento, l'utilizzo della voce 58A per la sospensione del versamento (ma non della trattenuta) genera la segnalazione di "arrotondamento Inps troppo elevato" sulla nota contabile: tale segnalazione sarà risolta con i prossimi aggiornamenti, predisponendo un'apposita registrazione contabile (nel caso che l'Inps confermi tale modalità).

Ricordiamo che è disponibile anche la voce **89A**, per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (a tale proposito, vedere quanto indicato nella comunicazione del 13/03/2020). In particolare, facciamo presente che le voci 89A e 58A vengono riportate sulla denuncia Uniemens aziendale con il codice causale **'N967'**: nel caso in cui l'Inps preveda ulteriori causali, predisporremo le relative opzioni per riportarle sulla denuncia Uniemens (in caso di "urgenza", rimane comunque possibile intervenire direttamente sulla denuncia aziendale).

3) ALTRE VARIAZIONI

3.1) NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito descritte, che possono essere utilizzate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente, a partire dal mese di marzo 2020.

- **Previdenza Complementare:** su richiesta, sono state predisposte le voci **55X** e **55Y**, che consentono di impostare uno specifico criterio di calcolo dei contributi destinati ai fondi di previdenza complementare. Tramite la voce 55X, l'imponibile utilizzato per il calcolo dei suddetti contributi, viene determinato considerando la paga base (voce 001), la contingenza (voce 002), gli scatti di anzianità (voce 003) e l'EDR (voce 014); il totale viene proporzionato alla percentuale di part-time e maggiorato della tredicesima e/o quattordicesima erogate nel mese. Nel campo Importo Unitario della voce 55X (visibile nel Dettaglio del cedolino) viene riportato il valore dell'imponibile. La voce 55Y prevede lo stesso calcolo, ma senza considerare gli scatti di anzianità.

L'imponibile così calcolato viene considerato sia per i contributi a carico della ditta che per quelli a carico del dipendente (voci 575 contributi c/dipendente, voce 580 contributi c/ditta + c/dipendente).

Nel caso in cui il suddetto imponibile debba essere considerato solamente per i contributi c/ditta, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce utilizzata (55X oppure 55Y).

Le voci 55X e 55Y si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (Contributi altri enti – Previdenza complementare) e possono essere selezionate, dove si renda necessario, in aggiunta alle voci già previste per la gestione dei contributi relativi ai fondi di previdenza complementare.

3.2) UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Nell'elenco dei codici relativi agli enti bilaterali, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stata aggiunto il codice 'EBIG' – 'Ente Bilaterale Nazionale Generale della Sicurezza e del Terziario EBIGEST'.

Ricordiamo che i codici in questione sono riportati nella sezione 'Convenzioni Bilaterali', sul servizio 'UniEmens – Dati Particolari'. A tale proposito, segnaliamo che il codice 'EBIG' non è ancora riportato nell'Allegato Tecnico UniEmens (versione 4.8.1 del 28/02/2020), sebbene sia stato previsto dalla circolare Inps n. 71 del 17/05/2018.

3.3) RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER MALATTIA / MATERNITA'

Ricordiamo che la retribuzione di riferimento per malattia e maternità è riportata sulle voci 305 (retribuzione) e 306 (ratei). Tale retribuzione è visibile sul servizio 'Cedolini – Anno Corrente' e, in caso di necessità, può essere variata.

Segnaliamo che, nel mese di febbraio 2020, per gli impiegati full-time la retribuzione di riferimento non è stata riportata sulla voce 305 e non è quindi visibile sul servizio 'Cedolini – Anno Corrente'. Tale retribuzione deve essere considerata negli eventi di malattia e maternità che iniziano nei mesi successivi a febbraio. Per i soggetti che avevano la qualifica di impiegato full-time nel mese di febbraio, nel cedolino di marzo 2020 viene elaborata automaticamente la voce 307 (visibile solo nel Dettaglio), sulla quale sono riportati i valori della voce 305 relativa al mese di febbraio. Per gli stessi soggetti, quindi, le indennità relative agli eventi di malattia e maternità che iniziano nel mese di marzo (compresi i nuovi congedi descritti al punto 2.3) considerano la voce 307 presente nel cedolino di marzo.

3.4) NUOVI CODICI TIPO CESSAZIONE

A seguito della circolare Inps n. 40 del 19/03/2020, sono stati predisposti i nuovi codici tipo cessazione '1T' e '1V', nell'apposito campo del servizio Dipendente – Anagrafico.

Precisiamo che entrambi i nuovi codici sono utili per il calcolo automatico del contributo di licenziamento.